



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6671/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/220/2024

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Ditta Leale Società Cooperativa con sede legale e dell'attività di Torrefazione in Via Catalano Fonduta n. 48/B, Fg. 1 part. 2014 sub 11 nel Comune di Villabate (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 22/11/2024

Il Dirigente

Dott. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Energia e Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (istruttoria: Dott. T. Raia). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- la Sig. Aurora Leale, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Leale Società Cooperativa, con sede legale in Via Catalano Fonduta n. 48/B nel Comune di Villabate (PA), ha presentato al SUAP del Comune di Villabate (d'ora in poi denominato "SUAP"), con protocollo n. 89817 del 12/09/2024, la richiesta e la documentazione finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per l'attività di torrefazione in Via Catalano Fonduta n. 48/B, Fig. 1 part. 2014 sub 11 nel Comune di Villabate (PA), per i seguenti titoli:
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- l'istanza è stata assunta al protocollo questo Ente al n. 75676 del 24/09/2024 e la documentazione è stata completata con nota assunta al protocollo di questo Ente al 82507 del 15/10/2024;
- con nota pec del 14.11.24, assunta a protocollo di questo Ente al n. 92341 del 15/11/2024, il Servizio III SUAP ha preso atto della documentazione relativa all'impatto acustico resa ai sensi della L. n. 447/95; ha, altresì, preso atto che l'AMAP, entro 30 giorni dalla richiesta del Servizio III Suap del 24.09.2024, non ha rilasciato il parere di competenza, in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui domestici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06, completo dei valori limite tabellari, contenuti nella relazione a firma dei tecnici arch. Mancuso Stefano e arch. Caruso Rosalia, e pertanto il suddetto parere è da intendersi acquisito favorevolmente per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 30 della L.R. 7/2019;
- con la medesima nota sopra citata il Servizio III SUAP ha rilasciato parere positivo igienico-sanitario dello stabilimento e dei camini di emissione in atmosfera denominati E1 E2, a condizione che vengano installati in conformità all'art. 55, punto 20 del vigente Regolamento Edilizio comunale e dell'art. 3 del D.A. n. 597/GAB del 16.12.2015; ha, altresì, rilasciato parere di conformità edilizio-urbanistica dello stabilimento, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio comunale e dell'art. 3 del D.A. n. 597/GAB del 16.12.2015 a condizione che venga presentata la SCA per l'immobile in questione;

Considerato che:

- la richiesta di A.U.A. e la documentazione prodotta dalla Ditta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state

riscontrate anomalie.

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico;

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa Leale Società Cooperativa per l'attività di torrefazione in Via Catalano Fonduta n. 48/B, Fg. 1 part. 2014 sub 11 nel Comune di Villabate (PA), **in sostituzione dei seguenti titoli:**
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, con recapito in pubblica fognatura;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati.

Autorizzazione allo scarico:

- lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'attività sopra descritta avverrà nella fognatura comunale di Villabate, in conformità alla planimetria allegata alla presente e agli elaborati tecnici prodotti;
- lo scarico dei reflui deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
- i pozzetti di campionamento devono essere ispezionabili e mantenuti in efficienza;
- tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico":

- per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocimento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- Le emissioni in atmosfera derivano dallo stabilimento di torrefazione, come da planimetria allegata alla presente, sito in Via Catalano Fonduta n. 48/B, Fg. 1 part. 2014 sub 11, nel Comune di Villabate (PA);

Emissioni convogliate:

Punti di emissione	Provenienza	Impianti di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti
E1 (h 12,50 m)	tostatura	ciclone	1.500	Polveri totali (materiale particellare)	< 40 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 0,1 Kg/h
				ossidi di azoto ⁽¹⁾	< 500 mg/Nm ³
				ossidi di zolfo ⁽²⁾	< 500 mg/Nm ³
				C.O.V. ⁽³⁾	< 20 mg/Nm ³
E2 (h 12,50 m)	raffreddamento	-	2.000	Polveri totali (materiale particellare)	< 40 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 0,1 Kg/h

⁽¹⁾ espressi come NO₂

⁽²⁾ espressi come SO₂

⁽³⁾ espressi come C.O.T.

I suddetti limiti si riferiscono a un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose.

Le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di misurazione, il numero minimo di punti di misurazione, nonché le caratteristiche della piattaforma a servizio del campionamento, devono essere conformi alle norme UNI vigenti.

Il gestore dello stabilimento deve assicurare “in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento” ai sensi dell'art. 269 comma 9 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 183/17. Inoltre, non devono essere utilizzati prodotti contenenti le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e/o sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360E, H360FD, H360Df e H360Fd.

La Ditta dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione costante del sistema di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza.

Si prende atto che, come stabilito dal Mod. 5 allegato all'istanza di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, le emissioni derivanti dalle operazioni di pulizia e cialdatura sono considerate trascurabili poiché unicamente e strettamente funzionali all'attività di torrefazione.

Si dà atto che per l'abbattimento delle emissioni non viene previsto un impianto di postcombustione poiché nella relazione tecnica allegata all'istanza di adesione viene dichiarato che la materia prima impiegata sarà inferiore a 50 kg/h: qualora la Ditta intenda impiegare una quantità di materia prima superiore a detto limite, è tenuta a chiedere preventivamente la modifica dell'autorizzazione, prevedendo l'inserimento del postcombustore.

N.B.: nello stabilimento è presente un bruciatore alimentato a GPL, con potenza termica pari a 0,066 MW, le cui emissioni, convogliate al camino denominato E1, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il gestore dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 269 comma 6, del D.L.vo n. 152/06, come sottoscritto al MOD. 2 dell'istanza di autorizzazione, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- per l'esercizio dell'attività di "torrefazione" devono essere rispettati le prescrizioni e gli adempimenti di cui ai modelli allegati all'istanza di adesione facente parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia Regionale di Palermo n. 17 del 05/03/2010 "Autorizzazioni in via generale previste all'art. 272 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006. Attività "Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g";
- comunicare, almeno quindici giorni prima, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Villabate, la data di messa in esercizio che coincide con la data di messa a regime dell'impianto;
- effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate;
- inviare alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Villabate, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate;
- effettuare i campionamenti delle emissioni con cadenza annuale, a far data dalla messa a regime degli impianti. La data del campionamento deve essere preavvisata almeno 15 giorni prima con comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo e all'A.R.P.A. Sicilia;
- inviare agli stessi Enti, entro 60 giorni dal campionamento, i risultati delle analisi firmati da un professionista abilitato. Le relazioni di analisi, di cui copia deve essere tenuta presso lo stabilimento e resa disponibile per gli organi di controllo, dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con il D.A. n. 31/17 del 25.01.1999 e dall'A.R.P.A. Sicilia con nota protocollo n. 9986773 del 07.01.2010;
- i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione prescritti sono quelli dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.L.vo n. 152/06;
- ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
- in caso di anomalie o guasti degli impianti produttivi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto produttivo nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia ed al Comune di Villabate le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- in caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato dell'impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
- lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive, evitando che si generi nocimento all'ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante l'esercizio dell'attività;
- lo stabilimento deve essere realizzato conformemente al progetto presentato per il rilascio dell'AUA;

- la Città' Metropolitana di Palermo e l'A.R.P.A. Sicilia, ciascuna per le proprie competenze, effettueranno l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle norme vigenti;
- **l'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>;**
- è fatto obbligo al gestore di adeguare l'impianto con l'evolversi della normativa di settore, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- la Ditta è tenuta ad installare i camini di emissione in atmosfera in conformità all'art. 55 punto 20 del vigente Regolamento Edilizio comunale e dell'art. 3 del D.A. n. 597/GAB del 16.12.2015 e a presentare la SCA per l'immobile sede dello stabilimento; il SUAP si riserva di emettere il Provvedimento Unico finale di A.U.A., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, solo dopo che verranno realizzati i camini E1 ed E2, in conformità alla normativa vigente, e depositata apposita S.C.A; nessuna attività di torrefazione può essere svolta, all'interno dello stabilimento industriale di via C. Fonduta 48/b, senza il provvedimento finale di A.U.A. di competenza del Servizio III Suap, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

3. dare atto che

- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;**
- il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
- l'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività in oggetto, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
 - **sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
 - **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n. 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**
4. di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;
 5. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente Determinazione per 15 giorni consecutivi, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'